



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 12-06-2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2024. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

LA SINDACA

- Autorità di Protezione Civile -

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO l'art. 59 del Regio Decreto n. 773 del 18/6/1931 "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

VISTA la L. n. 689 del 24/11/1981 "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*";

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*" e, in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la L.R. n.53 del 12/12/2019 "*Sistema regionale di protezione civile*";

VISTA la L. 155 del 08/11/2021 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*";

VISTA la L.R. n.1/2023 "*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*";

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025;



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.260 del 07/06/2024 “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024*” (Pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07/06/2024);

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d’ogni genere;

CONSIDERATO altresì che l’eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

RILEVATO che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che volgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

IN ESECUZIONE di quanto disposto all’art. 9 del predetto DPGR n.260/2024;

RENDE NOTO

L’ALLEGATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 260 DEL 07/06/2024 “DICHIAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2024.” (PUBBLICATO SUL BURP N. 5 STRAORD. DEL 07/06/2024), QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

(estratto degli articoli più significativi)

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (art. 1 DPGR 260/2024)

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.).

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo (art. 3 DPGR 260/2024)

1. *A integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:*

- a) accendere fuochi di ogni genere;*
- b) far brillare mine o usare esplosivi;*
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;*
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;*
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere dicarta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;*
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.*

2. *Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi*



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

- 3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.*
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.*
- 5. Nelle zone ad alta densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate parcheggi temporanei, a condizione che i gestori pongano in essere: misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.*

In conseguenza, con i poteri della carica

ORDINA

dal 15 giugno al 30 settembre 2024

ferme restando le disposizioni espressamente previste dall’art. 59 del Regio Decreto n. 773/1931 “T.U.L.P.S.” e ss.mm.ii., dal R.D. n.3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii., dalla L.R. n.38 del 12/12/2016 e dal D.P.G.R. n. 260 del 07/06/2024, nonché di tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1. Il rispetto di tutte le norme contenute nella L.R. n.38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel Decreto del Presidente della Giunta**



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

Regionale n. 260 del 07/06/2024 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024”, nonché di tutte le norme vigenti in materia comunque summenzionate;

2. **Di confermare lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;**
3. **Il divieto assoluto**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature.**
I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in via Martiri delle Foibe, secondo le disposizioni del competente dirigente e nelle modalità vigenti;
4. **Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese alla ripulitura ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile.**
5. **Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità (N.U.E. 1-1-2) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.**

INVITA

- ✓ I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze **a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

- ✓ **I cittadini a segnalare all'Ufficio Protezione Civile (protezionecivile@comune.putignano.ba.it) situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura, fornendo tutti gli elementi utili all'identificazione di dette aree.**

REDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, **che ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:**

- ✓ Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del citato DPGR n.260/2024, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, **con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.** (art. 7 DPGR n.258/2023);
- ✓ Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art.10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - *da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n.38/2016;*
 - *da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.*
- ✓ Le violazioni delle disposizioni e prescrizioni di cui ai punti 3 e 4 della presente ordinanza **saranno punite con** la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 ad € 500,00; come stabilito dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 24/11/1981, così come modificato dall'art. 16 L. 3/2003, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00** (doppio del minimo).



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

AVVISA

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma della Legge n. 241/1990 che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Protezione Civile ed il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Scalini, Dirigente della IV Area – Polizia Locale - Protezione Civile - Pubblica Sicurezza, poliziamunicipale@cert.comune.putignano.ba.it.

DISPONE

1. che la Polizia Locale, le altre Forze di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
2. della presente Ordinanza:
 - a) la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle bacheche comunali e sul sito istituzionale del Comune;
 - b) la notifica, nei modi e nelle forme di legge:
 - al Comando di Polizia Locale - Putignano;
 - al Gruppo Comunale di Protezione Civile - Putignano;
 - alle Associazioni di Volontariato Protezione Civile *OPER, RANGERS, OVERLAND OVUNQUE*.
 - c) la trasmissione, per opportuna conoscenza:
 - al Prefetto di Bari;
 - alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Commissariato di Pubblica Sicurezza - Putignano;
 - al Comando Stazione Carabinieri - Putignano;
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestale - Noci;
 - al Tenenza della Guardia di Finanza - Putignano;
 - al Distaccamento Vigili del Fuoco - Putignano;



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

- al Distaccamento Polizia Stradale - Castellana Grotte;
- agli altri Enti ed Associazioni interessati alle predette prescrizioni;
- all'Ufficio URP per la massima diffusione.

/LD

p. LA DIRIGENTE IV AREA
Polizia Locale - Protezione Civile

LA VICE COMANDANTE
Firmato digitalmente da:
Com. Tinelli Maddalena
MADDALENA TINELLI
Data: 12/06/2024 14:34:05

LA SINDACA
Avv. Luciana LAERA
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

SEZIONE PRIMA

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2024, n. 260

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 21/03/2023;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007";

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10/5/2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze degli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353 del 21/11/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dell'art. 15 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi

e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), si rende necessario adottare, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2024 la pericolosità degli incendi boschivi;

VALUTATO, sulla base delle serie storiche dei dati prodotti del Centro funzionale della Regione Puglia e alla luce degli eventi già verificatisi nell'anno corrente e gestiti dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, che sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti al rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e che la situazione è aggravata dalle attuali temperature più elevate rispetto alla media stagionale, alle quali potrebbero aggiungersi, per l'approssimarsi della stagione estiva, ulteriori condizioni di criticità quali temperature estreme, aridità dei suoli, periodi di siccità, particolari condizioni climatiche e di vento, nonché l'aumento della pressione antropica legata all'afflusso turistico;

CONSIDERATO che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

RITENUTO opportuno decretare, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 14/12/2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), dal 15 giugno al 30 settembre;

DECRETA

Articolo 1

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.).
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Articolo 2

Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nelle gestione emergenziale

1. Il dirigente della Sezione Protezione civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12. In aggiunta al personale regionale, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni o organi competenti.
2. Il dirigente della Sezione Protezione civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie.
3. In sede di revisione del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025", da effettuarsi annualmente ai sensi della L. n. 353/2000 e del punto 4 della deliberazione approvativa n. 758 del 29/05/2023, la Giunta regionale approva il "Piano Operativo di Azione A.I.B." assicurando nel

contempo la disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui il dirigente della Sezione Protezione civile assicura il coordinamento e la gestione. Per assicurare lo svolgimento delle attività tecnico-operative connesse alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il dirigente della Sezione Protezione civile è autorizzato ad utilizzare per il personale regionale gli istituti economici previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi.

4. Il decreto con cui, al verificarsi di almeno due condizioni predisponenti gli incendi, come previste dalla L. n. 353/2000, dalla L.R. n. 38/2016 e dal Piano regionale A.I.B., ovvero quando il bollettino di previsione incendi boschivi emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia preveda un livello di pericolosità "Elevato" o "Estremo" sull'intero territorio regionale o su una parte di esso, il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) conferisce contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cit. e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione civile a disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

Articolo 3

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

1. A integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere dicarta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Nelle zone ad alta densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate parcheggi temporanei, a condizione che i gestori pongano in essere: misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere

eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Articolo 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Articolo 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2024, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Articolo 6

Tavolo Tecnico Permanente A.I.B.

1. Di confermare l'operatività del Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo istituito con la D.G.R. n. 337 del 14/03/2022 con funzioni di proposta e impulso all'attività di pianificazione A.I.B. finalizzata alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi con particolare attenzione alle aree ad alta valenza ambientale e di interfaccia. Ai componenti del Tavolo Tecnico Permanente A.I.B., attualmente previsti, è aggiunto un componente scientifico in possesso di elevata specializzazione in ambito A.I.B., nominato dal Dirigente della Sezione competente in materia di gestione delle emergenze, che assicura al Tavolo il necessario supporto nelle attività di analisi per il contrasto agli incendi boschivi sul territorio regionale e per le decisioni nel coordinamento della SOUP. La sua partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per la violazione dei divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del presente è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
- b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 8. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.
3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Articolo 8 Vigilanza

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Articolo 9 Osservanza delle norme

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di Protezione Civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 10 Pubblicazione

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Articolo 12 Disposizioni finanziarie

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 7 giugno 2024

EMILIANO